

ACCORDO

TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA
SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI CONVERSIONE DELLE PATENTI
DI GUIDA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominate "Parti",

ciascuno nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l'8 novembre 1968, nonché da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda la Parte Italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea,

AL FINE di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori delle Parti;

VISTO l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida, fatto a Roma il 19 novembre 2015, entrato in vigore il 29 maggio 2016 con una durata di cinque anni (di seguito denominato "Accordo del 2015"),

CONSIDERATO che dall'attuazione dell'Accordo del 2015 nel periodo 2016-2021 è emersa l'opportunità di meglio definire alcune sue disposizioni;

CON L'INTENZIONE di garantire un ulteriore reciproco riconoscimento e scambio delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Italiana e in Ucraina,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Ciascuna Parte riconosce reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie e in corso di validità, che sono state emesse dalle Istituzioni competenti dell'altra Parte, secondo la rispettiva normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio, alle condizioni previste dal presente Accordo.

Articolo 2

1. La patente di guida emessa dalle Istituzioni competenti di una delle Parti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte.

2. Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative nazionali vigenti presso i paesi delle Parti.

3. Per "le Istituzioni competenti delle Parti" si intendono le Istituzioni delle Parti che rilasciano e convertono direttamente le patenti di guida.

4. Il termine "situazioni particolari" si riferisce a quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione/costruzione standard, ovvero conducenti che utilizzano protesi per guidare veicoli.

Articolo 3

1. Salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica della pratica di guida, le patenti di guida possono essere convertite dalle Istituzioni competenti delle Parti senza dover sostenere esami teorici e pratici ai seguenti condizioni:

a) al momento della domanda del titolare della patente di guida, rilasciata dall'Istituzione competente di una Parte, all'Istituzione competente dell'altra Parte, la validità della patente di guida non è scaduta;

b) il titolare di una patente di guida ha registrato il proprio luogo di residenza nel territorio dello Stato della Parte in cui avrà luogo la conversione. Il titolare di patente di guida ucraina converte il suo documento se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione;

c) il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative nazionale dello Stato della Parte in cui avrà luogo la conversione.

2. Le Istituzioni competenti delle Parti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psico-fisici, necessari per le categorie richieste.

3. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste dalla legislazione delle Parti in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 4

1. Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte.

2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 5

1. Il titolare di patente di guida emessa da un'Istituzione competente di una delle Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli di patenti di cui al presente articolo e riportati nell'Allegato III del presente Accordo. Al riguardo dovrà presentare in allegato alla patente la fotocopia e la traduzione ufficiale della stessa.

2. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza riportate nell'Allegato II del presente Accordo.

3. Le predette tabelle, l'elenco modelli delle patenti di guida, unitamente al modello per lo "Scambio di informazioni" di cui all'articolo 7, paragrafo cinque ed Allegato I del presente Accordo, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati Tecnici possono essere modificati dalle Parti in forma semplificata tramite Scambi di Note Verbali. I predetti Scambi di Note saranno effettuati per via diplomatica ed entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. La Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

4. Le Istituzioni centrali competenti delle Parti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana - il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

b) in Ucraina - il Ministero dell'Interno – Centro Principale dei Servizi.

5. In caso di variazione della denominazione delle Istituzioni centrali competenti, la comunicazione della nuova denominazione avverrà per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, senza ricorrere alla modifica del Presente Accordo.

Articolo 6

1. All'esito delle procedure di conversione delle patenti, le Istituzioni competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Istituzioni competenti dell'altra Parte per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Articolo 7

1. L'Istituzione competente di ciascuna Parte che effettua la conversione della patente di guida chiede, per le vie diplomatiche, alla competente Istituzione Centrale dell'altra Parte, le informazioni relative alla patente da convertire, dopo che l'interessato ha presentato la documentazione prescritta.

2. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali scambiati in applicazione del presente Accordo alle clausole recanti "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti", di cui all'allegato IV. Al pari del presente Accordo, l'allegato IV è giuridicamente vincolante.

3. Per la richiesta e il rilascio delle informazioni, le Istituzioni competenti delle Parti si avvalgono del modello per lo "Scambio di informazioni", di cui all'Allegato I al presente Accordo, utilizzando caratteri dell'alfabeto latino. Al modello scambio di informazioni è sempre allegata un'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente firmata dal soggetto che richiede la conversione della patente di guida posseduta.

4. L'Istituzione competente della Parte che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Istituzioni centrali dell'altra Parte, qualora sussistano dubbi dopo l'acquisizione del modello per lo "Scambio di informazioni".

Articolo 8

1. L'Istituzione centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'Istituzione centrale competente dell'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre attraverso i canali diplomatici.

Articolo 9

1. Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Istituzioni centrali competenti a cui inviare, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari le patenti ritirate ai sensi dell'articolo 6, nonché le informazioni di cui al primo paragrafo dell'articolo 7.

2. Ciascuna Parte, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 6, 7, sesto paragrafo, ed 8.

3. Ai fini dell'espletamento della procedura di conversione nelle sue varie fasi, per le patenti ucraine da convertire in Italia, le Autorità competenti della Parte Italiana fanno riferimento alle rappresentanze diplomatiche e consolari ucraine in Italia, mentre, per le patenti di guida italiane da convertire in Ucraina, le Autorità competenti della Parte Ucraina fanno riferimento all'Ambasciata d'Italia in Ucraina.


Articolo 10

1. Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente Accordo e l'allegato IV potranno essere modificati consensualmente per iscritto. Le modifiche al presente Accordo entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste dal paragrafo 3 dell'articolo 5 del Presente Accordo.
3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei (6) mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.
4. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo. L'accordo volto ad estendere la validità del presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
5. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo dovrà essere risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
6. Il presente Accordo si applica nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte Italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il 20 luglio 2021 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ucraina, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GABINETTO DEI MINISTRI
DELL'UCRAINA

